

Roma, 28 aprile 2021


Prot. n. 27

Dott. Renato Romano
Direttore Generale degli Archivi Notarili

Oggetto: *riscontro a nota prot. n.11599 del 27 aprile 2021*

In riscontro alla nota prot. n.11599 del 27 aprile 2021, questa O.S. ritiene di confermare quanto stabilito con l'ipotesi di accordo sottoscritta il 29 ottobre 2020 in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.28, commi 3 e 5 del CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018 anche all'attività svolta dai dirigenti negli anni 2015 e 2016.

Il Coordinatore Generale
Eugenio Marra





Ministero della Giustizia

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Il Direttore Generale

Roma,
All.1

27 APR. 2021

Alle Organizzazioni Sindacali

CISL FP

fp@cisl.it

fps.giudiziario@cisl.it

CIDA FUNZIONI CENTRALI

segreteria@fpcida.it

FLEPAR

flepar@virgilio.it

flepar@legalmail.it

UIL PA

uilpa@uilpa.it

giustizia@uilpa.it

DIRSTAT – FIALP

dirstat-fialp@pec.it

FP CGIL

coordinamento.giustizia@fpcgil.it

posta@fpcgil.it

UNADIS

unadis@pec.it



m_dg.UCAN100.27/04/2021.0011599.U

OGGETTO: Ipotesi di accordo sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione degli Archivi notarili della retribuzione di risultato per il biennio 2015-2016, facente carico ai fondi 2016-2017. Trasmissione del parere dell'Aran n.2255/2021.

Il giorno 29 ottobre 2020, in esito al positivo confronto con codeste Organizzazioni sindacali in modalità di *conference call*, è stato trasmesso il testo condiviso dell'ipotesi di accordo sui criteri per la corresponsione ai dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione degli Archivi notarili della retribuzione di risultato per il biennio 2015-2016, facente carico ai fondi 2016-2017. In relazione alla stessa sono pervenute, quale parte integrante, le formali note di adesione, eccezion fatta per la UNADIS che ha chiesto di inserire nota a verbale.

L'art. 2 dell'ipotesi di accordo, essendo intervenuto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'Area Funzioni centrali, relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, ha introdotto la differenziazione della retribuzione di risultato prevista dal comma 3 dell'art. 28, prevedendo che ai dirigenti che nelle annualità di riferimento abbiano conseguito le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione dell'amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato. La predetta disposizione non sembra che incida sui "criteri di valutazione" (come determinati dal sistema di valutazione dell'amministrazione e che devono, per previsione contrattuale, essere comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento), prevedendo soltanto una ulteriore differenziazione economica, collegata al merito.

Pertanto si è concordato con codeste OO.SS. che il CCNL sottoscritto nel 2020 debba trovare applicazione (ai sensi dell'art.2, comma 1 dello stesso) anche per la retribuzione di risultato relativa ai due anni oggetto dell'accordo. In particolare, per l'attività svolta dai dirigenti nell'anno 2015, si è ritenuta applicabile la nuova disciplina contrattuale, atteso che la maggiorazione viene comunque finanziata con il Fondo 2016 e poteva essere corrisposta solo a far data dal 2016, all'esito delle connesse procedure di valutazione da parte dell'Organismo indipendente di valutazione, come poi approvate dal Ministro.

L'ipotesi di accordo è stata trasmessa all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Giustizia che, con nota del 17 marzo u.s., ha condizionato il proprio parere favorevole all'acquisizione di una apposita pronuncia dell'Aran in merito all'applicabilità dell'ulteriore differenziazione introdotta dal cit. terzo comma dell'art. 28 del CCNL, relativamente all'attività svolta dai dirigenti negli anni 2015-2016.

A seguito di formale richiesta di parere da parte di questa Amministrazione, è pervenuta l'allegata nota con cui l'Aran, nel ritenere che *"il CCNL assume forza cogente a far data dalla sua entrata in vigore, ovvero dall'annualità 2020"*, ha evidenziato che *"le parti negoziali non sono pregiudicate nella facoltà di disporre – nell'ambito della propria libertà negoziale in sede decentrata – una disciplina contrattuale che preveda meccanismi di differenziazione degli importi simili o identici a quanto stabilito dal vigente CCNL"*.

In relazione a quanto rappresentato, a prescindere da considerazioni in ordine all'ambito di operatività del contratto collettivo in questione, si ravvisa l'opportunità di chiedere a codeste OO.SS. se, alla luce del suindicato parere, ritengano di confermare quanto stabilito con l'ipotesi di accordo in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.28, commi 3 e 5 del CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018 anche all'attività svolta dai dirigenti negli anni 2015 e 2016.

Si prega di trasmettere **formali dichiarazioni** sul punto al seguente indirizzo PEC: prot.ucan@giustiziacert.it al fine di consentire, laddove le stesse confermino le determinazioni assunte, di dare ulteriore corso all'ipotesi di accordo attualmente all'esame del competente organo di controllo.

Si segnala l'urgenza, trattandosi di componente retributiva relativa ad attività ormai risalenti nel tempo.

Si ringrazia

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano



aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**Direzione Contrattazione 1**
*UO Stato, Enti ed Agenzie***Al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**
Ufficio Centrale Archivi Notarili
PEC: prot.ucan@giustiziacert.itE p.c. All'Ufficio Centrale del Bilancio presso
il Ministero della Giustizia
PEC: rgs.ucb.giustizia.archivinatorili@mef.gov.it*Riposta a nota n. 8119.U del 18/03/2021*
*Prot. ARAN E. n. 2255/2021 del 18/03/2021***Oggetto:** richiesta di parere circa l'applicabilità dell'art. 28, commi 3-5 del CCNL Area Funzioni Centrali 2016-2018, per attività svolta dai dirigenti di seconda fascia negli anni 2015 e 2016.

Con la nota sopra richiamata, codesto Ministero ha richiesto chiarimenti applicativi circa la disciplina di cui ai commi 3-5 dell'art. 28 del CCNL Area Funzioni Centrali del triennio 2016-2018.

Nello specifico, si chiede di conoscere se la maggiorazione prevista dal citato art. 28 possa essere applicata anche per la retribuzione di risultato relativa alle annualità 2015 e 2016, atteso inoltre che per tale primo anno la maggiorazione viene comunque finanziata con il Fondo 2016 e poteva essere corrisposta soltanto a partire dal 2016. Sul punto, codesto Ministero evidenzia inoltre che i criteri di valutazione, come determinati dal Sistema adottato, sono stati preventivamente comunicati ai dirigenti prima dell'inizio dei relativi periodi di riferimento.

Ciò posto, la scrivente Agenzia rappresenta che soltanto con l'entrata in vigore del CCNL 9 marzo 2020 sussiste l'obbligo di applicare quanto previsto dall'art. 28 in materia di differenziazione della retribuzione di risultato, atteso che il CCNL assume forza cogente a far data dalla sua entrata in vigore, ovvero dall'annualità 2020.

È di tutta evidenza, tuttavia, che le parti negoziali non sono pregiudicate nella facoltà di disporre - nell'ambito della propria libertà negoziale in sede decentrata - una disciplina contrattuale che preveda meccanismi di differenziazione degli importi simili o identici a quanto stabilito dal vigente CCNL.

Distinti saluti,

Il Direttore
Maria Vittoria Marongiu**Firmato digitalmente da**
Maria Vittoria MarongiuCN = Marongiu Maria Vittoria
O = ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle PA
C = ITVIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
TEL. +39.06.32483231
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580

AG/PC